



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Salerno, 1[^] Sezione Civile, nella persona del **Dott. Mattia Caputo**, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N.R.G. 7975/2017**, avente ad oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo**

TRA

██████████ ██████████ **S.P.A.** (P.IVA: ██████████) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notar ██████████ del 10/6/2014, Reo. n. 49620, Racc. n. 12553, dall'Avv. ██████████ ██████████, elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso la Filiale delle ██████████ alla ██████████

- **OPPONENTE**

E

██████████ ██████████ (C.F.: ██████████) rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dall'Avv. ██████████ ██████████ presso il cui studio, sito in Eboli alla ██████████ ██████████ elettivamente domicilia

- **OPPOSTA**

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del **17/02/2022** tenuta con la modalità di trattazione "scritta" ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni con Legge Proc. N.R.G.A.C. 7975/2017 – sentenza



n. 27/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato [REDACTED] [REDACTED] **S.P.A.** ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2332/2017, con il quale è stata ingiunta al pagamento, in favore di [REDACTED] [REDACTED] dell'importo pari ad € 21.720,19, a titolo di asserito corrispettivo della quota ereditaria sul libretto postale nominativo n. [REDACTED], a lui cointestato insieme alla madre sig.ra [REDACTED] [REDACTED] che il libretto postale in possesso del sig. [REDACTED] è nullo/annullato e, dunque, non più operante, perché denunciato smarrito in data 20/9/2015 alla Stazione dei Carabinieri di Eboli dal sig. [REDACTED] [REDACTED] coniuge/erede della "de cuius" munito di procura generale; che il libretto postale è caduto in successione e, dunque, l'opposto per ottenere gli importi oggetto di ingiunzione è tenuto ad ottemperare alle disposizioni di legge, tra cui quella n. 286/2006, che ha reintrodotto l'imposta di successione, in base al cui articolo 48 il debitore del defunto ([REDACTED] [REDACTED] S.P.A.) non può pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatati ed ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione della domanda di successione, con l'indicazione dei crediti e dei beni stessi o non è stato dichiarato per iscritto dagli interessati che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione; che anche in forza dell'articolo 187 del D.P.R. n. 156/1973 (c.d. "Codice [REDACTED] i buoni fruttiferi postali non possono mai essere pagati per quota parte.

In virtù di quanto innanzi esposto [REDACTED] **S.P.A.** ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2332/2017; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] deducendo: che l'opposizione è infondata, essendo egli cointeststatario del libretto di risparmio postale



nominativo; che l'unico libretto postale originale è nelle sue mani, come lo era all'epoca in cui il sig. [REDACTED] presentò denuncia ingiustificata di smarrimento; che egli non è erede della sig.ra [REDACTED] per cui nessuna richiesta quale erede può essergli formulata in tal senso; che parte opponente non tiene conto che il libretto postale cointestato è con clausola a firma disgiunta, per cui la morte di uno dei cointestatari non produce alcun effetto sul rapporto con [REDACTED] S.P.A.

In virtù di quanto innanzi esposto [REDACTED] ha formulato le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 2332/2017; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato [REDACTED] dichiaratosi anticipatario.

Con provvedimento del 08/3/2018 (**cf. verbale**) il precedente G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto ed onerava le parti di procedere all'instaurazione del tentativo di mediazione. In data 10/4/2019 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.

All'udienza del 18/9/2019 lo scrivente, constatato che nessuna delle parti aveva provveduto ad instaurare il tentativo di mediazione, così come onerato dal precedente G.I., fissava l'udienza per la discussione e decisione.

All'udienza del **17/02/2022** tenuta con la modalità di trattazione "scritta", la causa viene assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite del decreto reso all'esito dell'udienza.

Ciò posto, è ora possibile decidere la controversia.

L'opposizione va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Sul punto occorre innanzitutto richiamare quanto di recente sancito dalla Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del



2020. Con la suddetta pronuncia la Suprema Corte nella sua ^{composizione} allargata è stata chiamata ad affrontare la questione, ritenuta di particolare importanza, relativa all'individuazione della parte – opponente o opposta – onerata di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Nel loro percorso argomentativo le Sezioni Unite sono dunque partite dal dato testuale/normativo, sottolineando che le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 28 del 2010 non sono neutre ai fini della decisione della “*quaestio iuris*” sottoposta al loro scrutinio, essendovi alcuni articoli che, pur non affrontando direttamente il problema in esame, non potrebbero armonizzarsi con la tesi che pone l'onere di promuovere la procedura di mediazione a carico della parte opponente. Tra queste disposizioni si colloca innanzitutto l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010 che, nel regolare l'accesso alla mediazione, stabilisce come va proposta la relativa domanda e specificamente dispone, al comma 2, che “*l'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa*”. Ebbene, precisano le Sezioni Unite, costituisce una caratteristica tipica del nostro sistema processuale il fatto che sia l'attore, cioè colui il quale assume l'iniziativa processuale, a dover chiarire, tra le altre cose, l'oggetto e le ragioni della pretesa. In questa prospettiva, prosegue la Corte di Cassazione, appare quanto meno controverso, o discutibile, quindi, ipotizzare che l'opponente, cioè il debitore – che si è limitato a reagire all'iniziativa del creditore – sia costretto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che, in sostanza, non è la sua. In secondo luogo le Sezioni Unite valorizzano il disposto dell'art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, che prevede, tra l'altro, che chi “*intende esercitare in giudizio un'azione*” relativa ad una controversia nelle materie ivi indicate “*è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto*”. Dunque la norma appare inequivocabile nel porre l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione a



carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. "attore in senso sostanziale"). Non a caso, evidenziano le Sezioni Unite, l'art. 643, terzo comma, c.p.c. stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite. Da ultimo, ma non per importanza, i Giudici di legittimità richiamano l'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, che così stabilisce: *"dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale"*. Appare dunque naturale il collegamento tra la norma di cui sopra e quelle di cui agli artt. 2943 e 2945 c.c., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della prescrizione e l'ultrattività dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo (art. 2945, terzo comma, cit.), nonché con la disposizione di cui all'art. 5, comma 6, che prevede pure un effetto impeditivo della decadenza *"per una sola volta"*. Secondo le Sezioni Unite, sulla base di queste disposizioni non appare logico desumere che un effetto favorevole all'attore, quale è l'interruzione della prescrizione o l'impedimento della decadenza, si determini grazie ad un'iniziativa assunta dal debitore, posto che l'opponente nella fase di opposizione al monitorio è, appunto, il debitore (c.d. "convenuto in senso sostanziale").

Quindi le Sezioni Unite, al fine di risolvere la questione posta al loro vaglio, hanno valorizzato alcuni argomenti di ordine logico e sistematico. Così, in prima battuta, la Suprema Corte ribadisce che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la parte opposta a rivestire il ruolo di c.d. "attore in senso sostanziale", che fa cioè valere la propria pretesa, originariamente cristallizzata nella domanda monitoria. In secondo luogo, poi, le Sezioni Unite affrontano il problema delle ripercussioni delle conseguenze applicative scaturenti dall'adesione all'una oppure all'altra tesi in campo, sconfessando la soluzione, seguita da molti Tribunali, che hanno fatto



propria la soluzione della improcedibilità dell'opposizione, con successiva definitività del decreto ingiuntivo in una logica quasi, per così dire, "sanzionatoria" per l'opposto, con assimilazione di tale ipotesi a quella regolata dal disposto dell'art. 647 c.p.c. Ad avviso delle Sezioni Unite quest'argomentazione, sia pure suggestiva, risulta però recessiva in considerazione della diversità delle due situazioni, perché come rilevato anche dal Procuratore Generale in sede di requisitoria scritta, non è possibile assimilare l'inerzia "sanzionata" con l'esecutività del decreto ingiuntivo a norma dell'articolo 647 c.p.c. per il caso in cui un processo (di opposizione) non è stato iniziato o, se lo è stato, si è estinto per mancata costituzione delle parti, all'ipotesi in cui vi è stata attivazione del giudizio e tempestiva costituzione delle parti, che costituisce invece espressione della volontà dell'opponente di difendersi. Da ultimo, poi, le Sezioni Unite hanno posto in rilievo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale a più riprese (tra le tante, sentenza n. 98 del 2014) secondo cui le forme di accesso alla giurisdizione "condizionate" al previo adempimento di oneri sono sì legittime, purché ricorrano certi limiti e che, ad ogni modo, sono illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria. Così le Sezioni Unite, chiamate a scegliere tra due contrapposte interpretazioni, hanno ritenuto che vada preferita quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale; diversamente, infatti, porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria a carico dell'opponente si tradurrebbe, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, soluzione inammissibile in base al dato normativo e sistematico sopra esposto, nonché in contrasto con l'interpretazione che il Giudice delle leggi ha dato alle ipotesi di giurisdizione c.d. "condizionata". Pertanto le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover



superare l'orientamento finora espresso dalla Suprema Corte, in particolare con la sentenza n. 24629 del 2015 della Terza Sezione Civile, che considerava la parte opponente onerata di introdurre il tentativo di mediazione. Ciò perché, se è vero che tale ricostruzione aveva valorizzato l'argomento efficientista della funzione deflattiva della mediazione, in armonia con il principio della ragionevole durata del processo, è altrettanto vero che nel conflitto da una parte tra efficienza e ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e la garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) dall'altra, dev'essere quest'ultimo a prevalere.

In conclusione, dunque, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: ***“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo (introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo), una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”***.

Applicando le coordinate ermeneutiche elaborate dalle Sezioni Unite Civili al caso di specie, ne consegue che l'opposizione proposta da [REDACTED] S.P.A. va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del Decreto Ingiuntivo n. 2332/2017.

Infatti, **risulta provato e non contestato tra le parti che nessuna di esse, tantomeno l'opposta, ha provveduto ad instaurare il tentativo di mediazione, pur essendo a ciò tenuta**, atteso che in caso di mediazione “delegata”, quale quella in esame, **l'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010, prevede testualmente quanto segue: “Fermo quanto previsto dal**



comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; **in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello.**"

Sul punto, infatti, la circostanza che l'onere di instaurare il tentativo di mediazione delegata ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010 in capo alla parte opposta piuttosto che a quella opponente sia scaturito da un orientamento giurisprudenziale sopravvenuto, quello elaborato dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 2020, può rilevare, al più, laddove si ritiene che integri gli estremi dell'"*overruling*" giurisprudenziale, tale da legittimare, su istanza tempestiva della parte, la rimessione in termini ai sensi dell'articolo 153, comma 2, c.p.c. per la concessione di un nuovo termine per introdurre il tentativo di mediazione. Istanza di rimessione in termini che, nella specie, l'opposta non ha formulato, non potendosi qualificare come tale la mera richiesta, articolata con le note di trattazione scritta depositate telematicamente il 08/2/2021 (**cf.**), di un termine per instaurare la procedura di mediazione, senza allegare né indicare alcunché circa la non imputabilità della decadenza in cui essa è incorsa, nonché circa l'esistenza, appunto, di un mutamento giurisprudenziale tale da integrare un "*overruling*" assimilabile al caso fortuito.

Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'opposizione va dichiarata improcedibile ed il Decreto Ingiuntivo n. 2322/2017 va revocato.

Quanto al regime delle spese di lite, considerato che l'intervento nomofilattico della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596 del 2020 in ordine al soggetto onerato di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ha determinato un "*mutamento di giurisprudenza*"



rispetto alle questioni dirimenti” a norma dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., esse vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:

- 1)** Dichiarà improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2322/2017;
- 2)** Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Salerno il **19/5/2022**

Il Giudice
Dott. Mattia Caputo

